



Città di Bellinzona

Regolamento Corpo civici Pompieri della Città di Bellinzona



Indice

Titolo I: Definizione, compiti e comprensorio di intervento	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Compensorio di intervento	3
Art. 3 Oneri finanziari	3
Art. 4 Commissione pompieri	3
Art. 5 Compiti	4
Titolo II: Organizzazione	4
Art. 6 Composizione	4
Art. 7 Gradi e promozioni	4
Art. 8 Comandante	4
Art. 9 Comando	5
Art. 10 Direzione delle operazioni di intervento	5
Titolo III: Ammissioni e dimissioni	5
Art. 11 Nomina	5
Art. 12 Criteri di idoneità	5
Art. 13 Dimissioni e congedi	5
Art. 14 Trasferimenti interni	5
Art. 15 Pompieri permanenti	6
Titolo IV: Materiale, veicoli ed equipaggiamento	6
Art. 16 Infrastrutture	6
Art. 17 Proprietà e manutenzione	6
Art. 18 Equipaggiamento personale	6
Art. 19 Utilizzo	6
Titolo V: Formazione	6
Art. 20 Formazione base e avanzata	6
Art. 21 Formazione specialistica	6
Art. 22 Formazione dei quadri	7
Art. 23 Obbligo di partecipazione	7
Art. 24 Programma di attività	7
Art. 25 Contenuti della formazione	7
Titolo VI: Retribuzioni	7
Art. 26 Oneri finanziari cantonali	7
Art. 27 Oneri finanziari comunali	7

Art. 28	Oneri finanziari per servizi a favore di terzi	7
Art. 29	Indennità di sussistenza	7
Art. 30	Retribuzione dei militi	7
Titolo VII: Penalità e misure disciplinari		8
Art. 31	Penalità	8
Art. 32	Sanzioni disciplinari	8
Titolo VIII: Onorificenze		9
Art. 33	Onorificenze	9
Titolo IX: Assicurazioni		9
Art. 34	Coperture assicurative	9
Art. 35	Militi senza attività lavorativa	9
Titolo X: Disposizioni finali		9
Art. 36	Altre disposizioni	9
Art. 37	Entrata in vigore	9

Titolo I: Definizione, compiti e comprensorio di intervento

Art. 1 Costituzione

¹Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito LLI) del 5 febbraio 1996 è istituito il Corpo civici pompieri della Città di Bellinzona (in seguito Corpo Pompieri) posto sotto la sorveglianza del Municipio, cui sono attribuite:

- due sezioni di pompieri urbani;
- tre sezioni di pompieri di montagna.

²Il Corpo Pompieri è un Centro di soccorso cantonale (Categoria A) ai sensi dell'art. 8 cpv.1 p.to 1 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito RLLI) del 7 aprile 1998 e un Centro di difesa cantonale ABC secondo il Concetto di Difesa del Cantone Ticino in materia di sicurezza ABC (novembre 2018).

³Le sezioni urbane sono sezioni categoria A secondo l'art. 8 cpv.1 p.to 1 del RLLI.

⁴Le sezioni di montagna sono sezioni categoria Cm secondo l'art. 8 cpv.1 p.to 1 del RLLI.

Art. 2 Compensorio di intervento

¹ Il comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri della Città di Bellinzona è approvato dal Consiglio di Stato e corrisponde al territorio giurisdizionale dei Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Gambarogno, Lumino e S. Antonino.

²In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta dei dipartimenti cantonali competenti, di altri corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

Art. 3 Oneri finanziari

¹Per la ripartizione degli oneri finanziari relativi e per la gestione del Corpo pompieri la Città di Bellinzona stipula una convenzione con i comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Gambarogno, Lumino e S. Antonino.

²Le spese che, in virtù dei regolamenti e delle convenzioni vigenti, non sono assunte dai dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei comuni convenzionati.

³La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 4 Commissione pompieri

¹È istituita una Commissione pompieri intercomunale, composta da sette membri. Il capo Dicastero sicurezza e servizi Industriali della Città di Bellinzona ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Gli altri membri corrispondono, di regola, ai capi Dicastero competenti per i rispettivi comuni e dal Comandante del Corpo pompieri che funge anche da segretario.

²La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, oppure su richiesta dei Comuni o del Comandante del corpo pompieri.

³I compiti della Commissione sono:

- vegliare sull'andamento del Corpo pompieri;
- analizzare i conti preventivi e consuntivi;
- coordinare le tematiche inerenti i pompieri di valenza intercomunale.

⁴Per i membri della Commissione non sono previste indennità di seduta.

Art. 5 Compiti

¹I pompieri urbani intervengono per i compiti definiti dalla legge, segnatamente per la protezione di persone, animali e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive, da agenti biologici e da sostanze radioattive.

²I pompieri di montagna intervengono, di principio, per la prevenzione e la lotta contro gli incendi di boschi; possono essere chiamati a intervenire anche su altre tipologie di intervento.

³I pompieri urbani e di montagna si prestano, in caso di necessità, reciproca collaborazione e intervengono inoltre per ogni altra attività prevista dalla LLI o dal RLLI e dal presente regolamento.

⁴Per adempiere ai compiti assegnati il Comandante istituisce dei servizi di picchetto che devono garantire per i pompieri urbani la prontezza di intervento 24 ore su 24 durante tutto l'anno e per i pompieri di montagna la prontezza di intervento nei periodi di rischio accresciuto di incendi boschivi, secondo le direttive della Coordinazione Svizzera dei Pompieri, della Federazione Pompieri Ticino e dei dipartimenti cantonali competenti.

⁵In casi di particolare necessità, il Comandante può ordinare dei picchetti permanenti in caserma o in altro luogo, in qualsiasi momento dell'anno, sia per i pompieri urbani, sia per i pompieri di montagna.

⁶I militi urbani e di montagna del Corpo Pompieri possono essere chiamati a prestare servizi di polizia ausiliaria per mantenere l'ordine, disciplinare il traffico, ecc. In questo caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego.

⁷Al Corpo Pompieri possono inoltre essere assegnati altri compiti di prevenzione, di intervento di competenza comunale e di supporto all'amministrazione comunale e ai comuni convenzionati.

Titolo II: Organizzazione

Art. 6 Composizione

¹L'effettivo e la composizione del Corpo Pompieri, delle sezioni urbane di categoria A e delle sezioni di montagna di categoria Cm sono definiti dall'art. 8 del RLLI.

²Il numero di ufficiali e sottufficiali è regolato dall'art. 8a del RLLI.

Art. 7 Gradi e promozioni

¹I gradi sono definiti dall'art. 8a del RLLI.

²La promozione è di competenza del Municipio su proposta del Comandante ed è subordinata alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

³Ai militi particolarmente meritevoli e di provata esperienza o ai militi previsti per essere formati come capo gruppo può essere conferito il grado di appuntato. Il numero degli appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei caporali.

⁴Gli ufficiali e i sottufficiali designati dal Comandante devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dagli uffici cantonali competenti, pena la rinuncia al grado.

Art. 8 Comandante

¹Il Comandante è responsabile dell'amministrazione, della gestione e della conduzione del Corpo Pompieri.

²Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale, della formazione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione delle operazioni di intervento.

³Alla fine di ogni anno il Comandante presenta al Municipio un rapporto sull'attività svolta dai pompieri urbani e di montagna, sulla situazione tecnico-organizzativa e, se del caso, formula le relative proposte di soluzione.

⁴In assenza del Comandante i rispettivi compiti sono assunti dal Vicecomandante.

⁵Gli ufficiali e i sottufficiali coadiuvano il Comandante e il Vicecomandante nella condotta del Corpo, nella formazione e nei servizi comandati secondo le sue direttive.

Art. 9 Comando

¹Il Comando è l'organo direttivo del Corpo Pompieri. È composto dal Comandante e da ulteriori 2 a 14 membri.

²I membri del Comando sono nominati dal Municipio, su proposta del Comandante.

³I membri del Comando coadiuvano il Comandante nell'amministrazione e nella gestione del Corpo Pompieri.

Art. 10 Direzione delle operazioni di intervento

¹Secondo l'art. 14 cpv. 1 del RLLI, Il Comandante o un suo sostituto designato è responsabile della direzione delle operazioni di intervento.

²La nomina dei sostituti designati è di competenza del Comandante.

Titolo III: Ammissioni e dimissioni

Art. 11 Nomina

¹La nomina dei pompieri è di competenza del Municipio su proposta del Comandante ed è subordinata alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

²Il primo anno di servizio è di regola considerato anno di prova.

³Con la nomina il milite è di regola affiliato all'associazione ricreativa del Corpo Pompieri. L'affiliazione cessa con le dimissioni o la destituzione dal Corpo Pompieri, salvo disposizioni differenti dello statuto dell'associazione.

Art. 12 Criteri di idoneità

I requisiti di ammissione nel Corpo Pompieri sono definiti agli art. 10 e 11 del RLLI.

Art. 13 Dimissioni e congedi

¹Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto, con un preavviso di 6 mesi, al Municipio per il tramite del Comandante.

²È pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate non presta alcun servizio durante un periodo di 1 anno senza aver richiesto preventivamente un periodo di congedo.

³L'assegnazione di un periodo di congedo è di competenza del Comandante.

⁴Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al dipartimento cantonale competente per la ratifica.

⁵I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti. Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

Art. 14 Trasferimenti interni

¹Il Municipio può, su proposta del Comandante, trasferire dei pompieri urbani ai pompieri di montagna e viceversa.

²I trasferimenti sono comunicati al dipartimento cantonale competente per la ratifica.

Art. 15 Pompieri permanenti

¹Il Municipio può assumere personale in pianta stabile attribuito al Corpo Pompieri.

²I collaboratori sono sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona.

Titolo IV: Materiale, veicoli ed equipaggiamento

Art. 16 Infrastrutture

¹La Città assicura al Corpo Pompieri e alle sue sezioni delle infrastrutture adeguate secondo le direttive federali e cantonali vigenti, segnatamente le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione e il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi e i picchetti comandati, i servizi, i parcheggi per i militi in servizio e tutte le infrastrutture e i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.

Art. 17 Proprietà e manutenzione

¹La Città e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.

²L'abbigliamento ed equipaggiamento personale, il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento.

³La manutenzione è curata dal Comandante.

Art. 18 Equipaggiamento personale

¹I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso. Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese del milite.

²L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Art. 19 Utilizzo

¹Senza autorizzazione del Comandante, non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico ad eccezione che lo stesso debba essere immediatamente utilizzato per interventi d'urgenza o per attività comandate.

²Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.

³Il Comandante può autorizzare l'utilizzo di infrastrutture e attrezzature del Corpo Pompieri a scopo privato da parte dei militi.

Titolo V: Formazione

Art. 20 Formazione base e avanzata

¹Ogni anno dovranno essere tenute, a cura del Comandante e secondo le direttive cantonali e federali, la formazione e le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.

²Di regola le attività di formazione ed esercitazione sono precedute da un corso quadri di preparazione.

Art. 21 Formazione specialistica

Oltre alla formazione base e avanzata il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti.

Art. 22 Formazione dei quadri

Oltre alla formazione base e avanzata il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per i quadri.

Art. 23 Obbligo di partecipazione

La partecipazione dei militi convocati alle formazioni e ai servizi comandati è obbligatoria.

Art. 24 Programma di attività

¹Le attività di formazione ed esercitazione sono pianificate annualmente.

²Il programma annuale di attività è allestito a cura del Comandante.

Art. 25 Contenuti della formazione

La formazione risponde ai principi e le disposizioni dei regolamenti d'esercizio e d'istruzione della Coordinazione Svizzera dei Pompieri, della Federazione Svizzera dei Pompieri e della Federazione Pompieri Ticino.

Titolo VI: Retribuzioni

Art. 26 Oneri finanziari cantonali

Le prestazioni dei militi per interventi per compiti di legge, come pure la partecipazione a corsi d'istruzione federali, cantonali e regionali previsti dal programma di istruzione della Federazione Pompieri Ticino, sono a carico del dipartimento cantonale competente, secondo le disposizioni del Decreto Esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri (in seguito DE) del 21 dicembre 1994.

Art. 27 Oneri finanziari comunali

Per tutte le altre prestazioni interne al Corpo Pompieri l'onere finanziario è a carico dei comuni convenzionati.

Art. 28 Oneri finanziari per servizi a favore di terzi

¹Gli oneri per i servizi a favore di terzi sono di principio a carico di chi li richiede o ne trae un vantaggio.

²Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tariffe per le prestazioni a terzi del Corpo Pompieri.

Art. 29 Indennità di sussistenza

¹L'indennità per il pranzo e la sussistenza intermedia è analoga a quella stabilita dall'art. 1 cpv. 4 del DE.

²L'indennità è trattenuta dal Corpo Pompieri che si incarica di organizzare la sussistenza.

Art. 30 Retribuzione dei militi

Le retribuzioni ai militi sono stabilite mediante Ordinanza dal Municipio, come segue:

a) **Indennità annua fissa**

L'indennità annua fissa retribuisce il milite per l'impegno di partecipazione che la funzione comporta oltre che per la messa a disposizione del proprio dispositivo telefonico mobile privato per la ricezione degli allarmi.

L'indennità annua fissa può variare in base al grado, alla funzione e al ruolo del milite:

- da Fr. 100.- a Fr. 10'000.-.

b) **Indennità per attività di formazione ed esercitazione**

L'indennità per attività di formazione e relativi corsi quadri di preparazione (segnatamente formazione base, avanzata, specialistica, di aggiornamento, di perfezionamento e dei quadri) può variare in funzione della tipologia di formazione e del ruolo del milite:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 50.-.

c) **Indennità di picchetto**

L'indennità di picchetto retribuisce il milite per le ore di picchetto prestate e può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di picchetto, alla funzione e al ruolo del milite:

- da Fr./ora 0.60 a Fr./ora 1.55 per il picchetto con ricercapersone;
- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 60.- per i picchetti permanenti.

In caso di picchetto permanente l'indennità prevista è cumulata con l'indennità di picchetto con ricercapersone.

d) **Indennità di manutenzione**

L'indennità di manutenzione (segnatamente la rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del materiale, i lavori di manutenzione della caserma nonché altri lavori) è stabilita indistintamente per tutti i militi del Corpo:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 50.-.

e) **Indennità per servizi di polizia ausiliaria**

L'indennità per i servizi di polizia ausiliaria può variare in base al giorno della settimana, all'orario e al ruolo del milite:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 60.-.

f) **Indennità per servizi di prevenzione e consulenza**

L'indennità per i servizi di prevenzione può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di intervento e al ruolo del milite.

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 150.-.

g) **Indennità per interventi di competenza comunale**

L'indennità per interventi di competenza comunale può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di intervento e al ruolo del milite.

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 100.-.

Titolo VII: Penalità e misure disciplinari

Art. 31 Penalità

In caso di mancata partecipazione dei militi a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da serie ragioni (valutate dal Comandante), sarà effettuata una trattenuta sulla indennità fissa annua di fr. 90.-.

Art. 32 Sanzioni disciplinari

¹L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale.

- a) l'ammonimento scritto
- b) la multa fino a fr. 500.-
- c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa
- d) la destituzione.

²I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Municipio su proposta del Comandante. Per la procedura è applicabile l'art. 134 LOC.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.

Titolo VIII: Onorificenze

Art. 33 Onorificenze

Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi che raggiungono dei traguardi di anzianità significativi, che sono corrisposte nella seguente misura:

-	10 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	15 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	20 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	25 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	30 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	35 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	40 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	45 anni di servizio	una indennità fissa annuale

Titolo IX: Assicurazioni

Art. 34 Coperture assicurative

I militi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti in servizio comandato, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi dei corpi pompieri, come pure per l'assistenza giuridica (riservato il diritto di regresso in caso di colpa grave) da parte del dipartimento cantonale competente.

Art. 35 Militi senza attività lavorativa

I militi senza attività lavorativa devono provvedere autonomamente a un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni.

Titolo X: Disposizioni finali

Art. 36 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente regolamento, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, entra in vigore il 1. luglio 2025 e abroga quello precedente del 17 marzo 1992 e successive modifiche, il regolamento del Corpo Pompieri di montagna Morobbia, il regolamento del Corpo pompieri Pizzo di Claro e qualsiasi altra disposizione incompatibile o contraria.

Adottato dal Consiglio comunale in data 16/17 giugno 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 20 giugno 2025 al 20 agosto 2025

Approvato dal Consiglio di Stato il 15 ottobre 2025